

COMUNE DI BORGO VELINO

Provincia di Rieti

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 del Reg. Data 08-09-21

Oggetto: Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato
-Esercizio dell'opzione ex articolo 232 comma secondo del TUEL e presa
d'atto dell'esercizio dell'opzione ex articolo 233 bis comma terzo TUEL

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di settembre alle ore
12:10, nella sede Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

BERARDI EMANUELE	SINDACO	P
SCARSELLA MARIA GRAZIELLA	VICE SINDACO	P
GRAZIANI ENZO	ASSESSORE	A

Presenti 2

Assenti 1

Partecipa il Segretario comunale LORENZINI DOTT. LUIGINO
La Giunta Comunale si riunisce in modalità telematica con i partecipanti
collegati in videoconferenza via Whats App. Nel collegamento si distinguono
in modo chiaro e distinto i volti di tutti i partecipanti.
Il Presidente Signor BERARDI EMANUELE in qualità di SINDACO dichiara
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che al primo gennaio 2020 la popolazione residente era pari a 950 (inferiore a 5.000 abitanti);

Visto l'articolo 232, comma secondo, del D.L.G.S. 18/08/2000 n. 267, che al primo capoverso recita "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale";

Visto l'art. 233 bis del medesimo decreto, che testualmente enuncia "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente enuncia:

"La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL."

Visto il resoconto della riunione della commissione Arconet del 20 gennaio 2021, in cui si chiarisce che la validità della delibera inviata per esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale sotto intende anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato in quanto l'ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato che può essere considerato non attendibile;

Visto inoltre l'ulteriore chiarimento riportato nel resoconto sopra richiamato per cui decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il resp. del servizio finanziario
De Santis Anna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile;

Il resp. del servizio finanziario
De Santis Anna

DELIBERA

1) Di esercitare l'opzione concessa dall'articolo 232, comma secondo, ed

in particolare di non Di esercitare l'opzione concessa dall'articolo 232, comma secondo, ed in particolare di non adottare la contabilità economico-patrimoniale.

2)Di dare atto che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL., ai sensi del disposto di cui all'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, richiamato in premessa e dei successivi chiarimenti resi noti dalla commissione Arconet.

3)Di trasmettere detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020.

4)Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000.

Nulla avendo da eccepire in merito;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica della suindicata proposta espresso dall'Istruttore Direttivo De Santis Anna;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta e l'attestazione sulla copertura finanziaria della spesa resi dall'Istruttore Direttivo De Santis Anna responsabile del servizio di ragioneria;

Con voti favorevoli legalmente resi, accertati e proclamati;

D E L I B E R A

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Di dichiarare, altresì, con separata votazione con voti favorevoli la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. L.vo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, DEL TESTO UNICO N. 267/2000 IN
ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO
UFF.RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li, 08-09-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE SANTIS ANNA

=====

PARERE DI REGOLARITA` TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 08-09-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE SANTIS ANNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BERARDI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-09-21

[] E' stata comunicata, con lettera n. 3823 in data 08-09-21 ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 18.08.2000 N. 267)

IL MESSO COMUNALE
F.to ANTONELLI ANTONELLA

Li, 08-09-21

Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 08-09-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZINI DOTT. LUIGINO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267

Li,

IL IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO